

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNINI, PUGLIESE, PICARDI, SAMEK LODOVICI, MONGELLI, MONALDI, MAGLIANO Giuseppe, CORNAGGIA MEDICI, GIARDINA, MORABITO, BERNARDINETTI, CAROLI, FORMA, BRACCESI, MERLONI e ZACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1964

Attribuzione al direttore generale dell'Ispettorato generale dell'Aviazione civile del coefficiente 970 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare, intende attribuire al Direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile il coefficiente 970, anzichè 900 come stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

I motivi che giustificano questa proposta possono riassumersi come segue.

1. — L'Ispettorato generale dell'aviazione civile ha un ordinamento particolare che sotto molti aspetti presenta caratteri specifici propri delle Amministrazioni aventi struttura autonoma.

È molto opportuno ricordare che l'Ispettorato ha la gestione degli aeroporti dello Stato, fra cui, di rilievo, quello di Fiumicino, e che un organo consultivo specifico — il Consiglio superiore dell'aviazione civile — è stato appositamente creato dalla legge 30 gennaio 1963, n. 141, per la materia specifica dell'aviazione civile.

2. — Le funzioni del Direttore generale dell'Ispettorato sono molto più vaste di

quelle attribuite dagli ordinamenti ai Direttori generali delle altre Amministrazioni.

Infatti nei vari Ministeri esistono diverse Direzioni generali secondo raggruppamenti di materie facenti capo rispettivamente ad un Direttore generale, mentre nell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, il Direttore generale è preposto a tutti i settori nei quali si concreta la complessa attività dell'Amministrazione: dal campo tecnico (aeroporti, materiale di volo, problemi connessi all'assistenza al volo, eccetera) a quello tecnico-economico (concessioni dei servizi aerei, gestione degli aeroporti, eccetera) dal campo delle relazioni con l'estero (approntamento degli accordi aerei bilaterali per l'ottenimento e la concessione dei diritti di traffico, direzione delle relative trattative, eccetera) a quello amministrativo e degli affari generali (bilanci, contratti, amministrazione del personale, eccetera).

Ciascuna di queste branche di attività forma, normalmente, nelle altre Amministrazioni, la competenza di una Direzione generale.

I continui contatti ad elevato livello che in campo internazionale si stabiliscono, nel quadro delle relazioni tra i 103 Paesi aderenti alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) per lo studio e le soluzioni dei molteplici problemi riguardanti l'attività aerea, in particolare di quelli relativi al traffico, rendono indispensabile che al Direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, che partecipa attivamente a tali rapporti, venga assicurato quel prestigio che le importanti e delicate funzioni svolte impongono nell'interesse non soltanto dell'Amministrazione, ma anche e soprattutto del Paese.

3. — Nel precedente ordinamento, alla Direzione generale dell'aviazione civile presso il Ministero della difesa-aeronautica, è stato sempre preposto un generale di squadra aerea, ex grado III, sia prima che dopo la guerra, mentre in altre Direzioni generali dello stesso Ministero normalmente le funzioni di Direttore generale sono esercitate da funzionari dell'ex grado IV o da ufficiali dello stesso grado.

Con riferimento a tale ordinamento è anche da segnalare che la Direzione generale dell'aviazione civile si occupava in sostanza soltanto della concessione dei servizi di trasporto aereo e dello svolgimento dell'attività di controllo su di essi. Ogni altra attività rientra nella competenza di altre Direzioni generali del Ministero della difesa-aeronautica.

L'Amministrazione del personale era affidata alle due Direzioni generali rispettivamente del personale militare e di quello civile, la materia degli aeroporti spettava alla

Direzione generale del demanio aeronautico che si occupava anche delle gare per l'appalto dei lavori demaniali e stipulava i relativi contratti, le questioni del materiale di volo erano trattate dalla Direzione generale delle costruzioni, le gare per le altre attività e concessioni di esercizio negli aeroporti erano svolte dalla Direzione generale di commissariato aeronautico, eccetera.

Ora, in virtù della legge 30 gennaio 1963, n. 141, istitutiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 430, riguardante l'organizzazione periferica dell'Ispettorato stesso, queste ed altre materie sono state devolute all'Ispettorato generale dell'aviazione civile che ha visto così moltiplicati i suoi compiti.

Riteniamo che gli elementi forniti siano sufficienti a giustificare pienamente l'assegnazione al Direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile del coefficiente 970.

Il disegno di legge consta di un articolo unico col quale si provvede ad attribuire al Direttore generale dell'Ispettorato il coefficiente 970 della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni degli impiegati civili di ruolo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Per quanto riguarda l'onere relativo, nessun maggiore stanziamento è disposto, in quanto è prevista la copertura dell'onere stesso con i normali stanziamenti sul capitolo 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

In luogo del coefficiente fissato nella tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, è attribuito al Direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile il coefficiente 970 della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni degli impiegati civili di ruolo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti sul capitolo 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.